

N. 01656/2014 REG.PROV.COLL.

N. 01159/2014 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1159 del 2014, proposto da:
ALBERTO GIORDANO, rappresentato e difeso dagli avv.ti Gianfranco Garancini e Giacomo Garancini, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Stefania Farini in Milano, Via della Guastalla n. 15;

contro

COMUNE di VARESE, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Tiziano Ugoccioni, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Milano, Via Boccaccio n. 19;

avverso

l'atto di diniego in data 10.03.2014 opposto alla richiesta di esibizione di documenti presentata dal ricorrente in data 22.10.2013, perché sia accertato il diritto del ricorrente ad ottenere l'esibizione di tali documenti e sia ordinato all'Amministrazione intimata di esibirli,

nonché, ove occorre possa, perché sia annullato in parte qua il vigente Regolamento per l'esercizio del diritto di accesso dei cittadini alle informazioni ed agli atti e documenti amministrativi;

nonché per la condanna dell'Amministrazione chiamata in giudizio al pagamento di tutte le spese, competenze ed onorari del presente giudizio, con ogni accessorio di legge, IVA e CPA, nonché il rimborso forfettario delle spese generali e la restituzione del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 6 bis 1, del DPR n. 115/2002 e s.m.i.;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Varese;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2014 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il sig. Alberto Giordano, odierno ricorrente, in data 11 febbraio 2014, ha inoltrato al Comune di Varese un'istanza di accesso agli atti riguardante una segnalazione per presunto abuso edilizio presentata da un terzo ed afferente ad interventi edilizi che lo stesso sig. Giordano stava effettuando su un proprio edificio.

Il Comune di Varese, con nota del 10 marzo 2014, ha respinto l'istanza.

Avverso tale atto di diniego è diretto il ricorso in esame. Il ricorrente chiede pertanto che il Comune venga condannato al rilascio della documentazione richiesta.

Si è costituito in giudizio, per opporsi all'accoglimento delle domande avverse, il Comune di Varese.

Tenutasi la camera di consiglio in data 19 giugno 2014, la causa è stata trattenuta in decisione.

Ritiene il Collegio che il ricorso sia inondato per le ragioni che seguono.

Come anticipato, l'atto per il quale il ricorrente ha proposto istanza d'accesso ai sensi degli artt. 22 e seguenti della legge n. 241 del 90 consiste in un esposto presentato da un terzo al Comune di Varese, esposto con il quale venivano segnalati all'Amministrazione presunti abusi edilizi che il ricorrente stesso stava per effettuare su un proprio immobile.

Il Comune, a seguito di questa istanza, ha avviato un procedimento istruttorio dal quale è emerso che effettivamente il ricorrente aveva posto in essere alcuni interventi edilizi in assenza di titolo; conseguentemente sono stati emessi i relativi provvedimenti sanzionatori.

Non è contestato che i provvedimenti emanati dal Comune di Varese indichino esaustivamente i presupposti fattuali e le ragioni giuridiche che stanno alla base delle misure sanzionatorie adottate.

La richiesta di accesso agli atti presentata dal ricorrente ha dunque esclusivamente la finalità di risalire all'identità di colui che ha segnalato l'abuso. Tale intento è peraltro confermato dagli scritti difensivi della parte, laddove si sostiene la sussistenza di un diritto all'eccesso finalizzato alla conoscenza dei dati identificativi del terzo che segnali all'amministrazione pubblica un illecito perpetrato dall'interessato.

Ciò premesso si deve evidenziare che l'art. 24, comma 6, lett. d), della legge n. 241 del 1990 stabilisce che, con proprio regolamento, le pubbliche amministrazione possono escludere dall'accesso documenti che contengano dati personali di terzi; e ciò all'evidente fine di tutelare la riservatezza di questi.

Il comma 7 dello stesso art. 24 stabilisce poi che l'accesso deve comunque essere garantito ai richiedenti, anche qualora ciò possa ledere il diritto alla riservatezza di

terzi, quando la conoscenza dei documenti richiesti sia necessaria per curare o per difendere interessi giuridici.

Come si vede il legislatore, nel configurare l'istituto dell'accesso agli atti amministrativi, non ha posto un divieto assoluto di divulgazione di dati di terzi da parte della pubblica amministrazione, ma ha dettato norme particolari che denotano l'intenzione di bilanciare in maniera appropriata i vari interessi che entrano in conflitto.

La riservatezza, dunque, costituisce un valore primario da tutelare che, tuttavia, non prevale in maniera incondizionata, ma che anzi è destinato a recedere qualora l'accesso sia funzionale alla tutela di interessi giuridici del richiedente.

Da quanto sopra deriva che chi vuole esercitare il diritto d'accesso con riguardo a documenti che contengono dati di terzi deve specificare le ragioni per le quali ne chiede l'ostensione; ed in particolare deve evidenziare quali siano gli interessi giuridici la cui tutela non possa essere assicurata in caso di diniego all'accesso. Solo così, infatti, l'amministrazione pubblica è posta nelle condizioni di sincerarsi del ricorrere delle condizioni richieste dal menzionato art. 24, comma 7, della legge n. 241 del 1990 per l'ammissibilità dell'accesso a documenti la cui ostensione possa pregiudicare la riservatezza di terzi.

Nel caso concreto, il ricorrente, nella propria istanza del 14 febbraio 2014, si è limitato ad evidenziare che la segnalazione effettuata dal terzo era menzionata nei provvedimenti sanzionatori che lo hanno colpito; e che l'interesse all'ostensione di tale atto doveva ritenersi necessariamente sussistente in quanto egli era il destinatario di tali misure sanzionatorie.

Ritiene il Collegio che queste ragioni non siano sufficienti a soddisfare i requisiti voluti dal legislatore per rendere ammissibile l'ostensione di documenti contenenti dati personali riguardanti soggetti terzi. Come detto, infatti, il ricorrente avrebbe dovuto evidenziare, nella propria istanza, gli specifici interessi giuridici la cui tutela

sarebbe stata preclusa in caso di mancata conoscenza dei dati identificativi di colui che ha effettuato la segnalazione dell'abuso.

Questi interessi non sono stati indicati nell'istanza d'accesso; pertanto, va ribadita l'infondatezza del ricorso che deve essere, di conseguenza, respinto.

Sussistono nondimeno giustificate ragioni per disporre la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2014 con l'intervento dei magistrati:

Giovanni Zucchini, Presidente FF

Stefano Celeste Cozzi, Primo Referendario, Estensore

Floriana Venera Di Mauro, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 26/06/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)